




24 25 GEN. 2007 *ler*

OGGETTO: Programma Umanitario per prestazioni sanitarie di alta specializzazione a favore di cittadini non appartenenti alla Unione Europea. Anni 2007 e 2008.



LA GIUNTA REGIONALE



ler

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Sanità;

VISTO l' art 32 comma 15 della L. n° 449 del 27 dicembre 1997 concernente " Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica";

VISTE le deliberazioni di G.R. n° 2032/01 , n° 408/03 e 21/05 con le quali è stato istituito un Programma Umanitario per prestazioni di alta specializzazione a favore di cittadini provenienti da Paesi non appartenenti alla Unione Europea, nel quali non esistono competenze medico- specialistiche per il trattamento di gravi patologie;

VISTO che le sopra citate deliberazioni hanno individuato:

- i soggetti erogatori delle prestazioni sanitarie;
- le aree geografiche di provenienza dei cittadini stranieri destinatari del Programma Umanitario;
- le patologie ammissibili al programma;

PRESO ATTO che con DPGR n° 402 /02 è stata istituita una Commissione medico-amministrativa, con mandato triennale, per la valutazione dei casi da ammettere al Programma, e che tale Commissione è stata rinnovata con DPGR n° T0576/05;

RILEVATA la necessità di definire le procedure del Programma Umanitario per gli anni 2007-2008;

RITENUTO necessario, alla luce dell'esperienza e delle problematiche che sono emerse nell'applicazione del Programma Umanitario negli 2002-2006, di dover apportare delle variazioni alle disposizioni previste dalle precedenti deliberazioni;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre che il Programma Umanitario 2007-2008 comprenda gli aspetti di seguito descritti:

1. le prestazioni in regime di ricovero e/o di day hospital, erogabili nell'ambito del presente programma umanitario e destinate in prevalenza a soggetti in età evolutiva, devono essere riferite prevalentemente a patologie oncologiche, ematologiche, traumatologiche e cardiache;
2. sono ammessi esclusivamente i pazienti affetti da patologie che hanno caratteristiche d'urgenza e per i quali il trattamento terapeutico conduce alla risoluzione della patologia;
3. sono ammessi al presente programma umanitario i cittadini stranieri affetti da patologie conseguenti ad eventi bellici, nella misura del 30% circa sul totale dei casi autorizzati;
4. non sono ammessi i pazienti affetti da patologie croniche;
5. non sono ammessi i pazienti affetti da nefropatie;
6. non sono ammessi i pazienti che necessitano di assistenza protesica e riabilitativa;






lee



7. non sono ammessi i pazienti affetti da leucemie, ad eccezione di coloro che rientrano in definiti protocolli d'intesa stipulati con la Regione Lazio. In tal caso, saranno ammessi alle cure e al trapianto di midollo osseo, esclusivamente da donatore consanguineo e non da registro, un numero massimo di 8 pazienti annui;
8. non sono consentiti i trapianti di organo;
9. i soggetti erogatori delle prestazioni sanitarie, riferite alle patologie sopra elencate, sono l'ospedale pediatrico Bambino Gesù, il Policlinico A. Gemelli, il Policlinico Umberto I, l'Azienda Ospedaliera S. Camillo-Forlanini e gli IFO, salvo eventuale utilizzo di altre strutture ospedaliere operanti sul territorio regionale, in relazione alle esigenze del caso.
Le strutture sanitarie sono tenute a comunicare, all'Ufficio regionale competente, la data di accettazione e di dimissione dei singoli pazienti, nonché, all'atto delle dimissioni, copia del DRG relativo al ricovero, secondo lo schema predisposto dall'Ufficio regionale competente;
10. i destinatari delle prestazioni sanitarie di cui sopra sono i cittadini stranieri, residenti all'estero, provenienti prevalentemente dall'Africa, dall'Asia, dall'America Latina e dal Medio Oriente;
11. Per gli anni 2007- 2008, l'accesso alle cure dei pazienti provenienti dai Paesi dell'area balcanica sarà limitato ai casi particolarmente urgenti, in considerazione dei consistenti aiuti umanitari di cui sono destinatari da parte del nostro Paese;
12. le spese relative al ricovero sono a carico del Fondo Sanitario Regionale;
13. Le richieste di ricovero possono essere presentate da Associazioni di volontariato, organismi umanitari, enti ed istituzioni pubbliche e private, istituti religiosi nonché privati cittadini, e devono essere inoltrate all'Ufficio regionale competente, corredate di documentazione medica dettagliata;
14. l'Assessore alla Sanità è delegato a predisporre l'atto necessario all'autorizzazione alle cure;
15. Gli oneri relativi al trasporto e al soggiorno nel nostro territorio sono a carico dei soggetti richiedenti.
La Regione Lazio si avvale della collaborazione delle Associazioni di Volontariato che si impegnano a sostenere le spese relative al viaggio e al soggiorno dei minori extracomunitari altrimenti impossibilitati al trasferimento nelle strutture sanitarie regionali e, in particolare, delle associazioni "KIM" e "Nessun luogo è lontano" e "Andrea Tudisco", con le quali ha stipulato un protocollo d'intesa;
16. E' consentita, qualora ne facciano formale richiesta, la stipula di ulteriori protocolli d'intesa con Associazioni di Volontariato che sappiano garantire disponibilità alloggiativa, personale adeguatamente formato per l'assistenza sanitaria, sociale e psicologica, disponibilità economica per l'assistenza degli utenti presi in carico, nonché disponibilità a collaborare con le strutture sanitarie e con le istituzioni italiane e straniere.

CONSIDERATO l'elevato numero di pazienti ammessi al Programma Umanitario nel corso degli anni 2002-2006 e tenuto conto della necessità di garantire i controlli terapeutici a coloro che sono stati già avviati alle cure, l'Assessore alla Sanità è delegato a procedere, nel corso degli anni 2007-2008, alla sospensione del Programma Umanitario, al fine di contenere la spesa nell'ambito della quota annuale autorizzata dalla Giunta Regionale con la presente deliberazione;

RITENUTO quindi, opportuno, autorizzare, nell'ambito della quota destinata dal FSN alla Regione Lazio, la spesa di €2.000.000 (duemllioni) per l'anno 2007 e di €2.000.000 (duemllioni) per l'anno 2008;



lee



Esperita la procedura di concertazione con le parti sociali;

Unanimità

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni descritte in premessa e che formano parte integrante della presente deliberazione, il "Programma Umanitario per prestazioni sanitarie di alta specializzazione a favore di cittadini non appartenenti alla Unione Europea. Anni 2007 e 2008", come di seguito definito:
 - a) le prestazioni in regime di ricovero e/o di day hospital, erogabili nell'ambito del presente programma umanitario e destinate in prevalenza a soggetti in età evolutiva, devono essere riferite prevalentemente a patologie oncologiche, ematologiche, traumatologiche e cardiache;
 - b) sono ammessi esclusivamente i pazienti affetti da patologie che hanno caratteristiche d'urgenza e per i quali il trattamento terapeutico conduce alla risoluzione della patologia;
 - c) sono ammessi i cittadini stranieri affetti da patologie conseguenti ad eventi bellici, nella misura del 30% circa sul totale dei casi autorizzati;
 - d) non sono ammessi i pazienti affetti da patologie croniche;
 - e) non sono ammessi i pazienti affetti da nefropatie;
 - f) non sono ammessi i pazienti che necessitano di assistenza protesica e riabilitativa;
 - g) non sono ammessi i pazienti affetti da leucemie, ad eccezione di coloro che rientrano in definiti protocolli d'intesa stipulati con la Regione Lazio. In tal caso saranno ammessi alle cure e al trapianto di midollo osseo, esclusivamente da donatore consanguineo e non da registro, un numero massimo di 8 pazienti annui;
 - h) non sono consentiti i trapianti di organo;
 - i) i soggetti erogatori delle prestazioni sanitarie riferite alle patologie sopra elencate, sono l'ospedale pediatrico Bambino Gesù, il Policlinico A. Gemelli, il Policlinico Umberto I, l'Azienda Ospedaliera S. Camillo-Forlanini e gli IFO, salvo eventuale utilizzo di altre strutture ospedaliere operanti sul territorio regionale, in relazione alle esigenze del caso; le strutture sanitarie sono tenute a comunicare, all'Ufficio regionale competente, la data di accettazione e di dimissione dei singoli pazienti, nonché, all'atto delle dimissioni, copia del DRG relativo al ricovero, secondo lo schema predisposto dall'Ufficio regionale competente;





- j) i destinatari delle prestazioni sanitarie di cui sopra sono i cittadini stranieri, residenti all'estero, provenienti prevalentemente dall'Africa, dall'America Latina e dal Medio Oriente ;
 - k) per gli anni 2007- 2008, l'accesso alle cure dei pazienti provenienti dai Paesi dell'area balcanica sarà limitato ai casi particolarmente urgenti, in considerazione dei consistenti aiuti umanitari di cui sono destinatari da parte del nostro Paese;
 - l) le spese relative al ricovero sono a carico del Fondo Sanitario Regionale;
 - m) le richieste di ricovero possono essere presentate da Associazioni di volontariato, organismi umanitari, enti ed istituzioni pubbliche e private, istituti religiosi nonché privati cittadini, e devono essere inoltrate all'Ufficio regionale competente, corredate di documentazione medica dettagliata;
 - n) gli oneri relativi al trasporto e al soggiorno nel nostro territorio sono a carico dei soggetti richiedenti;
la Regione Lazio si avvale della collaborazione delle Associazioni di Volontariato che si impegnano a sostenere le spese relative al viaggio e al soggiorno dei minori extracomunitari altrimenti impossibilitati al trasferimento nelle strutture sanitarie regionali e, in particolare, delle associazioni "KIM", "Nessun Luogo è lontano" e "Andrea Tudisco", con le quali ha stipulato un protocollo d'intesa.
2. Di delegare l'Assessore alla Sanità a predisporre l'atto necessario all'autorizzazione alle cure;
 3. Di delegare l'Assessore alla Sanità, tenuto conto della necessità di garantire i controlli terapeutici a coloro che sono stati già avviati alle cure nel corso degli anni 2007-2008, a procedere alla sospensione del Programma Umanitario, al fine di contenere la spesa nell'ambito della quota annuale autorizzata dalla Giunta Regionale con la presente deliberazione;
 4. Di consentire, qualora ne facciano formale richiesta, la stipula di ulteriori protocolli d'intesa con Associazioni di Volontariato che sappiano garantire disponibilità alloggiativa, personale adeguatamente formato per l'assistenza sanitaria, sociale e psicologica, disponibilità economica per l'assistenza degli utenti presi in carico, nonché disponibilità a collaborare con le strutture sanitarie e con le istituzioni italiane e straniere;
 5. Di autorizzare, nell'ambito della quota destinata dal FSN alla Regione Lazio, la spesa di € 2.000.000 (duemilioni) per l'anno 2007 e di € 2.000.000 (duemilioni) per l'anno 2008,;
 6. Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero della Sanità per la prevista intesa, ai sensi della L.449/97;

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F. Lo PIOLRO MARRAZZO
IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI

